



## **DICHIARAZIONE D'INTENTI PER LA LOTTA CONTRO L'ANTISEMITISMO NEL CALCIO**

**Il Ministro dell'Interno, il Ministro per lo Sport e i Giovani,  
il Coordinatore Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo,  
la Federazione Italiana Giuoco Calcio**

insieme a

**la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti  
Serie B, la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Lega Nazionale Dilettanti  
e le rispettive Associate**

in collaborazione con

**l'Associazione Italiana Calciatori, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio  
e l'Associazione Italiana Arbitri**

## VISTI

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale;
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, che stabilisce, all'art. 1, che *"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti"*;
- la "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (Cedu) del 1950 che introduce esplicitamente, all'art. 14 il *"Divieto di discriminazione"*;
- la "Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale" (Ris. Assemblea generale N.U. del 21 dicembre 1965 ICERD) che definisce, all'art.1, la discriminazione razziale come *«ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica»*;
- la Dichiarazione di Vienna e il Programma d'azione adottati dalla Conferenza Mondiale dell'ONU sui Diritti Umani del 25 giugno 1993;
- l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea cosiddetta "Carta di Nizza", del 7 dicembre 2000 che vieta *"qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convenzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale"*;
- la Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- la Decisione Quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell'Europa del 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;

- la “Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo” adottata dall’ONU il 25 novembre 1981;
- la Strategia Europea per combattere l’antisemitismo e promuovere la vita Ebraica – ottobre 2021 (*EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life 2021-2030*) che definisce misure incentrate sui seguenti aspetti: 1) prevenzione e lotta contro ogni forma di antisemitismo; 2) tutela e sostegno della vita ebraica nell’UE; 3) attività di istruzione, ricerca e commemorazione dell’Olocausto;
- la strategia nazionale di lotta all’antisemitismo, redatta in attuazione di quanto richiesto dal Consiglio dell’Unione Europea nella Dichiarazione n. 13637/20 del 2 dicembre 2020;

### **CONSIDERATO**

il quadro normativo italiano che sanziona i reati a matrice discriminatoria mediante:

- la Legge 645/1952 “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”, c.d. “Legge Scelba”;
- l’art. 604bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”;
- l’art. 604ter c.p. “Circostanza aggravante”;
- l’art. 2 D.L. 26/04/1993, n. 122 (convertito, con modificazioni, con legge 25/06/1993): “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”;
- l’art. 13bis del D.L. 14/2017 come modificato dal D.L. 21/10/2020, n. 130 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

### **PREMESSO CHE**

- i comportamenti a matrice discriminatoria costituiscono una violazione dei diritti umani;

- lo sport deve essere veicolo di valori positivi, a partire dal rispetto in tutte le sue forme e declinazioni, e strumento per l'abbattimento di ogni tipo di barriera, fisica e culturale;
- è compito primario di ogni istituzione, sia pubblica che privata, adottare ogni tipo di iniziativa volta a prevenire la discriminazione e contrastare le sue derive violente;
- nell'ambito delle discriminazioni, le manifestazioni di antisemitismo hanno una caratterizzazione specifica;

## **RICHIAMATA**

la definizione operativa di antisemitismo (*c.d. working definition*) dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance): *“L'antisemitismo è una percezione distorta degli ebrei che può essere espressa come odio nei confronti degli stessi. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”*, comprese le esemplificazioni pertinenti;

## **SI IMPEGNANO, PER LE PARTI DI RISPETTIVA COMPETENZA, A**

1. Inserire nel Codice etico un riferimento esplicito alla definizione di antisemitismo dell'IHRA e all'inammissibilità di qualsiasi atteggiamento o espressione antisemita da parte degli associati, dei tesserati, dei tifosi organizzati, prima, durante e dopo le manifestazioni sportive, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio.
2. Non assegnare ai giocatori la maglia con il numero “88”, considerato un richiamo esplicito alla simbologia nazista.
3. Vietare l'utilizzo da parte della tifoseria di qualsiasi simbolo che possa ricordare i concetti attinenti al nazismo e all'odio antisemita.
4. Responsabilizzare i tesserati delle società sportive a tenere un linguaggio non discriminatorio in tutte le manifestazioni pubbliche, anche in occasione di interviste, comunicazioni, messaggi sui social o commenti televisivi, prendendo immediatamente e ufficialmente le distanze da gesti/parole/simboli/post riconducibili a frange della tifoseria che inneggino all'antisemitismo.

5. Impegnare i tesserati delle società sportive a partecipare, sostenere e promuovere campagne di comunicazione finalizzate al contrasto di ogni forma di antisemitismo, adottando anche iniziative premiali che promuovano tale obiettivo.
6. Manifestare immediata solidarietà alle vittime di discriminazione antisemita negli stadi, anche attraverso iniziative concrete che testimonino la totale estraneità e l'avversione delle società sportive a tali episodi.
7. Definire con apposito disciplinare le modalità con le quali, al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta l'interruzione delle competizioni calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico presente dei motivi dell'interruzione tramite apposito annuncio effettuato a mezzo di altoparlanti e display.
8. Verificare, anche attraverso un più strutturato e significativo uso della tecnologia, il rispetto rigoroso dell'assegnazione nominale del posto negli stadi, così da rendere più agevole l'individuazione di coloro che si rendessero responsabili delle manifestazioni antisemite, prevedendo sanzioni nella misura in cui la società responsabile non si adoperi adeguatamente affinché durante tutto lo svolgimento delle partite gli spettatori mantengano il posto assegnato.
9. Potenziare il sistema di video sorveglianza e i servizi di *stewarding* tanto all'interno quanto nei pressi delle strutture sportive, in particolare nei luoghi ove si siano verificati episodi di antisemitismo.
10. Prevedere che le sanzioni comminate alle società sportive per gli episodi di antisemitismo che avvengono in occasione delle manifestazioni sportive, siano valide anche nei campionati successivi, non solo al fine di evitare la prescrizione ma avendo come effetto – in caso di recidiva – l'inasprimento della sanzione stessa.
11. Valorizzare il comportamento proattivo delle società sportive ai fini della puntuale osservanza del presente decalogo nelle eventuali determinazioni concernenti l'applicazione delle sanzioni previste per episodi di antisemitismo.
12. Organizzare, in collaborazione con le Società e le Leghe, visite al Memoriale della Shoah di Milano (*Binario 21*) o in altri luoghi della memoria della Shoah, in Italia e all'estero, per i rappresentanti delle tifoserie organizzate e per i tesserati delle società sportive, al fine di far conoscere la vicenda storica della deportazione degli ebrei e di sensibilizzare sul tema dell'antisemitismo.

13. Promuovere, in collaborazione con i media specializzati e le piattaforme dei social network, iniziative di comunicazione sul tema dell'antisemitismo, anche svincolate da contingenti episodi di intolleranza.

Roma, 27 giugno 2023

IL MINISTRO PER LO SPORT  
E I GIOVANI

\_\_\_\_\_ *F.to Andrea Abodi* \_\_\_\_\_

IL MINISTRO DELL'INTERNO

\_\_\_\_\_ *F.to Matteo Piantedosi* \_\_\_\_\_

IL COORDINATORE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO  
L'ANTISEMITISMO

\_\_\_\_\_ *F.to Giuseppe Pecoraro* \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

\_\_\_\_\_ *F.to Gabriele Gravina* \_\_\_\_\_